



SCUOLA INTERNAZIONALE SUPERIORE DI STUDI AVANZATI

IL DIRETTORE

N. 583
Prot. 12465-T/3

VISTO il DPR 10.01.57, n.3;
VISTA la legge 09.05.89, n.168;
VISTO l'art.3 della legge 724/94;
VISTO il D.Lgs. 30.03.01, n.165 e s.m.i;
VISTO il D.L. 112/08, modificato dalla legge 133/08;
VISTA la legge 30.12.10, n.240, ed in particolare gli artt. 6, 7, 8, 9 e 10;
VISTO lo Statuto della Scuola Internazionale Superiore di Studi Avanzati, emanato con D.D. n.40 del 18.01.12 e pubblicato sulla G.U. n.36 del 13.02.12, in vigore dal 28.02.12;
VISTO il Regolamento sui doveri accademici dei professori e ricercatori della SISSA di Trieste emanato con D.D. n.177 prot.n. 3505-I/3 dd 31.03.16;
VISTA la deliberazione assunta dal Senato Accademico della SISSA in data 25.10.16;
VISTA la deliberazione assunta dal Consiglio di Amministrazione della SISSA in data 28.10.16;
RITENUTO di dover provvedere;

DECRETA

Art.1 Il Regolamento sui doveri accademici dei professori e ricercatori della Scuola Internazionale Superiore di Studi Avanzati di Trieste, già emanato con D.D. n.177 prot.n. 3505-I/3 dd 31.03.16 viene parzialmente modificato mediante integrazione della *Tabella 2: riduzioni per incarichi*.

Art.2 Al presente Decreto viene allegato il rinnovato testo del Regolamento sui doveri accademici dei professori e ricercatori della SISSA, che sostituisce il precedente Regolamento.

Trieste, 14 NOV. 2016

IL DIRETTORE
prof. Stefano Ruffo

REGOLAMENTO SUI DOVERI ACCADEMICI DEI PROFESSORI E DEI RICERCATORI DELLA SISSA

Premessa

Obiettivo del presente documento è quello di riassumere in maniera organica le principali norme dell'ordinamento universitario in tema di diritti, doveri e obblighi di servizio dei professori e ricercatori universitari, in considerazione della complessità della normativa di riferimento e dei ripetuti interventi legislativi succedutesi nel tempo.

Articolo 1 - Finalità

1. Il presente Regolamento disciplina i criteri e le modalità di assolvimento da parte dei professori e dei ricercatori universitari della SISSA dei loro doveri accademici in applicazione e nel rispetto delle disposizioni sul loro stato giuridico, ai sensi della normativa in vigore che possono ricondursi a tre categorie di attività: **didattica, ricerca e gestionale**.
2. Il presente Regolamento disciplina altresì le modalità per l'autocertificazione e la verifica dell'effettivo svolgimento delle attività didattiche e di servizio agli studenti da parte dei ricercatori a tempo determinato.

PARTE I – DOVERI DIDATTICI E DI RICERCA

Articolo 2 – Doveri didattici dei professori e dei ricercatori

1. I professori universitari sono tenuti ad assicurare annualmente, nell'ambito degli obiettivi definiti dalle competenti strutture e nelle forme di coordinamento esercitate dalle stesse, e secondo le specifiche determinazioni di cui ai successivi commi, lo svolgimento dei compiti didattici e delle connesse attività di verifica e di servizio agli studenti di rispettiva pertinenza, inclusi l'orientamento e il tutorato.
2. I professori di ruolo riservano annualmente a compiti didattici e di servizio agli studenti, inclusi l'orientamento e il tutorato, non meno di 350 ore se in regime di tempo pieno e non meno di 250 ore se in regime di tempo definito.
3. I ricercatori universitari riservano annualmente a compiti di didattica integrativa e di servizio agli studenti, inclusi l'orientamento e il tutorato, nonché ad attività di verifica dell'apprendimento, fino a 350 ore se in regime di tempo pieno e fino a 200 ore se in regime di tempo definito.
4. I ricercatori a tempo determinato riservano annualmente allo svolgimento delle attività di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti 350 ore per il regime a tempo pieno e 200 ore per il regime a tempo definito.
5. Le attività di cui ai commi da 2 a 4 che precedono sono rendicontate e verificate secondo gli standard e le modalità definiti negli articoli seguenti.
6. Ciascun professore è tenuto, nell'ambito di quanto previsto dal comma 2, a riservare, annualmente 120 ore se a tempo pieno, 90 ore se a tempo definito, a lezioni frontali per l'insegnamento o gli insegnamenti di cui sia complessivamente responsabile nei programmi di dottorato, nei corsi per master universitari o nei corsi di studio in caso di accordi con altre Università per la gestione in comune di corsi di laurea, secondo le determinazioni assunte, con il suo consenso, ai sensi del successivo art.3. Sono fatte salve le eventuali riduzioni dei compiti didattici attribuiti in relazione agli incarichi gestionali o di ricerca ai sensi delle pertinenti norme regolamentari in vigore presso la SISSA.

7. Ai ricercatori di ruolo, sia a tempo pieno che definito, previo loro consenso, possono essere assegnati corsi di insegnamento a parziale o totale sostituzione delle attività didattiche integrative. In questo caso ad essi è attribuito il titolo di professore aggregato per l'anno accademico in cui svolgono tali corsi e moduli. L'affidamento ai ricercatori di ruolo di corsi di insegnamento può essere retribuito, previa verifica delle disponibilità di bilancio e secondo i parametri definiti dal Consiglio di Amministrazione. Ai ricercatori di ruolo, sia a tempo pieno che definito, previo loro consenso, possono essere assegnati compiti gestionali a parziale o totale sostituzione delle attività didattiche integrative.
8. I professori e ricercatori della SISSA sono tenuti a svolgere personalmente le attività didattiche frontali o equivalenti loro attribuite. Qualora per ragioni di salute o di ufficio, o per altro legittimo impedimento, il professore o ricercatore non possa momentaneamente assolvere i compiti di cui sopra, questi devono essere assunti, su richiesta del docente stesso, da altra persona titolata, o rinviati. In quest'ultimo caso il professore responsabile dell'attività didattica deve provvedere affinché ne sia data tempestiva comunicazione agli studenti. Se la durata dell'assenza è superiore a una settimana, deve esserne informato il Coordinatore del Corso di Dottorato e/o il Coordinatore del Corso di Laurea, al quale spetta verificare la congruità della soluzione temporanea adottata e comunque provvedere affinché sia garantita la continuità dell'insegnamento, investendo, se del caso, i competenti organi di Area.

Articolo 3 - Programmazione, autocertificazione e verifica dei compiti didattici

1. Sono fasi del processo la programmazione, l'autocertificazione e la verifica.
2. Nella fase di programmazione il Consiglio di Area di afferenza, su proposta del Collegio di Dottorato o del Collegio di Corso di studio, attribuisce al professore o ricercatore i compiti didattici rientranti nella programmazione del corso di studio, anche in considerazione degli incarichi gestionali, fino al raggiungimento delle ore previste per ciascuna categoria, secondo gli standard definiti dalla tabella 1 allegata al presente Regolamento di cui fa parte integrante. Nel caso in cui un corso non venga attivato o si renda necessario rivedere la programmazione definita, il Consiglio di Area provvede ad assegnare ulteriori compiti didattici, fino al raggiungimento delle ore previste per ciascuna categoria.
3. Al termine del periodo di riferimento il professore o ricercatore provvede ad autocertificare le attività svolte, segnalando eventuali variazioni rispetto a quanto definito in sede di programmazione, attraverso la produzione della "Relazione annuale sui compiti didattici e di servizio agli studenti".
4. Il Coordinatore di Area verifica, nel rispetto di quanto previsto dal presente Regolamento, lo svolgimento delle attività autocertificate dal docente. In caso di esito positivo della verifica provvede a chiudere la procedura e ad inviare la relazione sottoscritta al Direttore. In caso di esito negativo lo segnala tempestivamente al Direttore.
5. Il Direttore dispone la verifica, anche a campione, delle relazioni ricevute.

Articolo 4 - Certificazione dell'attività didattica

1. I professori della SISSA sono tenuti ad autocertificare lo svolgimento dei compiti didattici e di servizio agli studenti di pertinenza nei corsi di studio di cui agli articoli precedenti.
2. L'autocertificazione è eseguita su appositi registri, consultabili dal Coordinatore di Area di appartenenza e dal Coordinatore del Corso di Dottorato e dal Coordinatore del Corso di Studio. Entro

60 giorni dal termine dell'anno accademico i registri devono essere trasmessi al Direttore perché avvii le operazioni di monitoraggio e verifica.

Articolo 5 - Certificazione dell'attività di ricerca svolta a favore di Progetti esterni

1. I professori e ricercatori universitari della SISSA - nel caso in cui facciano parte di gruppi di ricerca di progetti finanziati da Enti esterni che richiedano la rendicontazione del tempo dedicato allo svolgimento dell'attività stessa - sono tenuti ad autocertificare tutte le attività svolte (didattica, ricerca e istituzionale), tramite la compilazione di time-sheet integrati.
2. L'autocertificazione è eseguita su appositi registri, consultabili dal Coordinatore di Area di appartenenza e dagli Uffici interessati.
3. I citati time-sheet dovranno essere stampati, sottoscritti e consegnati all'Ufficio Gestione Progetti di norma con cadenza trimestrale. Qualora la rendicontazione lo richieda la consegna dovrà rispettare le diverse scadenze.

Articolo 6 - Riduzioni del carico didattico per incarichi istituzionali, gestionali e di ricerca

1. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 6 c. 7 della Legge 240/10 e s.m.i. ai professori e ricercatori di ruolo possono essere attribuite le riduzioni relative ai carichi didattici indicati nella tabella 2, allegata al presente Regolamento di cui fa parte integrante. Ai fini della verifica delle 350 ore verrà valorizzato nella tipologia "altre attività" il valore previsto dalla allegata tabella 2.
2. Il Senato Accademico può deliberare, su proposta dell'Area di afferenza del docente, riduzioni parziali dell'attività didattica di tipo frontale in relazione allo svolgimento di progetti di ricerca di particolare rilevanza, fino ad un massimo di 60 ore.
3. A coloro che si avvalgono delle riduzioni di cui al presente articolo non possono essere attribuiti affidamenti retribuiti ai sensi dell'articolo 23, comma 2, della legge 240/10.
4. Il Senato Accademico può deliberare, su proposta dell'Area di afferenza del ricercatore a tempo determinato, riduzioni parziali o totali dell'attività didattica in relazione alla partecipazione a progetti di ricerca finanziati da enti esterni.
5. I ricercatori universitari possono essere esentati dallo svolgimento di attività didattica in caso di attribuzione di rilevanti incarichi gestionali.

Articolo 7 - Frode scientifica

1. I docenti e ricercatori della SISSA sono tenuti a svolgere le proprie ricerche e comunicare i relativi risultati in un regime di veridicità dei risultati scientifici ottenuti.
2. In caso di accertata frode scientifica, come definita e regolamentata in apposito documento, la stessa sarà segnalata alla Commissione di disciplina.

PARTE II – DOVERI ISTITUZIONALI

Articolo 8 - Partecipazione agli organi collegiali

1. La partecipazione alle sedute degli organi collegiali delle strutture di pertinenza e/o della Scuola costituisce un dovere accademico che professori e ricercatori sono tenuti ad assolvere, salvo eccezionali e giustificati motivi derivanti da superiori obblighi d'ufficio, improrogabili attività scientifiche fuori sede, ragioni di forza maggiore.

2. Le eventuali assenze vanno giustificate per iscritto al responsabile dell'organo collegiale prima dell'inizio della relativa seduta. Il protrarsi di assenze ingiustificate costituisce oggetto di richiamo da parte del responsabile dell'organo collegiale e, in caso di recidiva, motivo per l'avvio di procedimento disciplinare da parte del Direttore.

PARTE III – RAPPORTO GIURIDICO

Articolo 9 - Opzione tra regime di impegno a tempo pieno o a tempo definito

1. L'opzione tra regime di impegno a tempo pieno o a tempo definito è esercitata all'atto della presa di servizio e può essere modificata con domanda da presentare al Direttore almeno sei mesi prima dell'inizio dell'anno accademico dal quale far decorrere il nuovo regime. Il regime prescelto deve essere mantenuto per almeno un anno accademico.

Articolo 10 - Obbligo di residenza

1. I professori e i ricercatori in servizio presso la SISSA hanno l'obbligo di risiedere stabilmente nel comune di Trieste o in località distante non più di 100 chilometri, salvo autorizzazione concessa dal Consiglio di Amministrazione a risiedere in altra località, purché si usufruisca di un domicilio a Trieste o in località prossima, conciliabile col pieno e regolare adempimento dei doveri d'ufficio.

Articolo 11 - Assenze per malattia

1. Ai sensi del D. L. n. 98/2011, convertito in Legge n. 111/2011 ai professori e ricercatori universitari, vengono applicate alcune norme previste per il personale contrattualizzato nei casi di assenza per malattia (art. 16, comma 10). In particolare viene sancita l'applicabilità anche a detto personale della disciplina in materia di controlli dovuti ad assenza per malattia e le fasce di reperibilità.
2. Il docente è tenuto pertanto a comunicare tempestivamente l'assenza per malattia alle strutture di afferenza e all'Ufficio Risorse Umane, che rimangono responsabili per gli aspetti di rispettiva competenza, anche ai fini di disporre il controllo e il collocamento in congedo e/o aspettativa per motivi di salute, e a far recapitare la certificazione attestante l'assenza per malattia.

Articolo 12 - Missioni

1. Ove ricorra l'ipotesi di attività istituzionali da svolgersi fuori sede, il docente dovrà munirsi della prevista autorizzazione. Per missione si intende la "prestazione di un'attività istituzionale da parte del personale dipendente della SISSA - svolta al di fuori della sede di servizio, nell'interesse della Scuola e in conformità ai suoi fini". Ne consegue che non è assolutamente riconducibile a tale disciplina lo svolgimento di attività extraistituzionale autorizzata o che può essere svolta liberamente dal docente in conformità all'art. 6 della Legge 240/2010 ed alle norme regolamentari in vigore presso la SISSA sugli incarichi esterni.
2. La missione deve essere sempre autorizzata dal Coordinatore dell'Area di afferenza del docente anche quando gravi su fondi la cui gestione sia stata attribuita o delegata al titolare dei fondi stessi (l'autorizzazione a disporre dei fondi ha infatti natura diversa rispetto a quella di natura organizzativa che resta di competenza del Coordinatore di Area).
3. Qualora la missione abbia durata superiore ai 10 giorni e cada in un periodo destinato ad attività didattica, è necessario il nulla osta della struttura (da intendersi in virtù del combinato disposto con il regolamento didattico, delibera del/i consiglio/i di Area) ove il docente svolge attività didattica, fermo restando quanto previsto dal regolamento didattico in materia di sostituzione o recupero delle eventuali ore di attività non svolte.

Articolo 13 - Attività extraistituzionale

1. Per attività extraistituzionale si intende l'attività non compresa nei compiti e doveri d'ufficio, svolta per conto di soggetti pubblici e privati, in assenza di vincolo di subordinazione e non rientrante nella disciplina del conto terzi.
2. Per lo svolgimento di tale attività, fatta eccezione per le ipotesi di attività che possono essere svolte liberamente dal docente secondo le previsioni di cui all'art.6 della legge 240/2010 ed al Regolamento della Scuola sugli incarichi esterni conferiti ai docenti, deve essere previamente autorizzata dal Direttore. Lo svolgimento di attività esterna in assenza della preventiva autorizzazione espone il docente a sanzioni di tipo pecuniario e disciplinare previsti dalla normativa vigente. In ogni caso, anche laddove trattasi di incarico esterno non soggetto a preventiva autorizzazione del Direttore, lo svolgimento dello stesso non deve recare detrimento allo svolgimento delle attività istituzionali del docente, né devono configurarsi situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi con la Scuola.
3. Resta fermo che le attività non soggette ad autorizzazione devono essere oggetto di preventiva comunicazione al Direttore nei casi specifici previsti dal regolamento sugli incarichi esterni ai fini delle dovute valutazioni di competenza circa la sussistenza di cause di incompatibilità, anche per conflitto di interessi, tra l'incarico e lo svolgimento dei doveri verso la Scuola.

Articolo 14 - Congedi per motivi di studio, ricerca scientifica e aspettativa ex art.7 della L.240/10 di professori e ricercatori di ruolo

1. I professori e ricercatori possono usufruire di periodi di congedo per motivi di studio e di ricerca scientifica, come specificato al c.2 del presente articolo, non oltre il compimento del trentacinquesimo anno di anzianità di servizio.
2. I congedi che possono essere richiesti sono:
 - a. Anno sabbatico ai sensi dell'art. 17 D.P.R. 382/1980 (con assegni)**

Può essere richiesto da professori ordinari e associati confermati per potersi dedicare ad esclusive attività di ricerca scientifica presso istituzioni di ricerca italiane, estere ed internazionali. L'anno non può essere frazionato in più periodi: l'eventuale rientro anticipato impegna comunque un anno ai fini di quanto sopra previsto.

L'autorizzazione può essere concessa al medesimo soggetto per un periodo complessivamente non superiore a due anni accademici in un decennio.
 - b. Congedo per motivi di studio con assegni - art. 10 L. 311/1958**

Può essere richiesto dai professori universitari di prima e seconda fascia per eccezionali e giustificate ragioni di studio o di ricerca scientifica che richiedano la permanenza all'estero. Ha durata annuale (anno solare) e non può essere rinnovato l'anno successivo. L'anno non può essere frazionato in più periodi: l'eventuale rientro anticipato impegna comunque un anno ai fini di quanto sopra previsto.
 - c. Congedo per motivi di studio e di ricerca - ricercatori - art. 8 L. 349/1958**

L'autorizzazione di cui all'art.8 della L. 349/1958, può essere concessa al medesimo soggetto per un periodo complessivamente non superiore a cinque anni in un decennio, per periodi anche frazionati non superiori ad un anno.

Durante tale periodo l'interessato conserva il trattamento economico di cui è provvisto, qualora non fruisca, ad altro titolo, di assegni in misura corrispondente o superiore al trattamento medesimo.
 - d. Aspettativa senza assegni - art.7 L.240/2010**

I professori e i ricercatori universitari possono, a domanda, essere collocati per un periodo massimo di cinque anni, anche consecutivi, in aspettativa senza assegni per lo svolgimento di attività presso soggetti e organismi, pubblici o privati, anche operanti in sede internazionale, i quali provvedono anche al relativo trattamento economico e previdenziale.

3. La domanda andrà presentata contestualmente al Direttore e al Coordinatore di Area di appartenenza del richiedente e dovrà riportare indicazione del programma di attività, della sede o delle sedi presso le quali questa verrà svolta.
4. L'autorizzazione sarà rilasciata dal Direttore sentito il Consiglio di Area competenti previa verifica che sia possibile la sostituzione con altro docente dello stesso o di affine settore scientifico-disciplinare per il regolare svolgimento del corso per lo stesso anno accademico o che non avrà conseguenze sulla programmazione didattica.
5. Durante il periodo di congedo l'interessato sarà esonerato dall'attività didattica e dall'attività di tutorato e non potrà essere titolare di supplenze gratuite o retribuite. Su richiesta dell'interessato è concessa la possibilità di far parte, anche come relatore, delle Commissioni di Dottorato.
6. Entro tre mesi dalla fine dei periodi di congedo di cui ai punti a) b) e c) che precedono, il docente/ricercatore interessato dovrà presentare al Consiglio di Area di appartenenza una relazione sull'attività di ricerca svolta nel periodo di congedo. Il Consiglio di Area dovrà esprimere un giudizio sull'attività svolta. La relazione ed il giudizio espresso dal Consiglio di Area saranno comunicati successivamente al Senato Accademico.
7. Alla fine del periodo di congedo il Coordinatore di Area interessato dovrà comunicare la ripresa in servizio del docente.
8. Il godimento di un periodo di esclusiva attività di ricerca scientifica o di congedo è incompatibile con il mantenimento delle cariche di Direttore, Vicario, componente del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione, Presidente e componente del Nucleo di valutazione, Coordinatore di Area, Direttore del Laboratorio Interdisciplinare per le Scienze Naturali ed Umanistiche.
I periodi di congedo di cui ai punti a) b) e c) che precedono, anche se trascorsi all'estero, sono validi agli effetti della carriera e del trattamento economico, ma non danno diritto all'indennità di missione.

PARTE IV – ULTERIORI DISPOSIZIONI

Articolo 15 - Valutazione ai sensi dell'articolo 6 c. 14 della legge 240/10

1. La "Relazione annuale sui compiti didattici e di servizio agli studenti" di cui all'art. 3, c.3 del presente Regolamento, e i risultati delle connesse verifiche confluiranno nella relazione triennale di cui all'art. 6 c. 14 della legge 240/10.

Articolo 16 - Rinvii

1. Trovano applicazione nei confronti del personale docente e ricercatore della SISSA:
 - a. Gli artt. 66, 68, 69 e 70 del T.U. 3/1957 in materia di aspettative per motivi di salute e per motivi di famiglia e cumulo delle aspettative;

- b. L'art. 71 del D.L. n.112/2008 modificato dalla L. 133/2008 in materia di decurtazioni nei primi 10 gg. di assenza per malattia;
- c. L'art. 3 della L. 537/1993 e art. 22 della L. 724/1994 in materia di congedo straordinario;
- d. L'art. 37 del T.U. 3/1957 in materia di congedo straordinario per matrimonio, nonché in materia di abrogazione dei congedi straordinari o aspettative per infermità per cure termali, elioterapiche, climatiche, ecc.;
- e. Gli artt. 6, 7, 8, 9 e 10 della L. 240/2010 in materia di stato giuridico, di mobilità, di revisione del trattamento economico (come disciplinato dal DPR 232/2011), del fondo per la premialità e di competenza disciplinare;
- f. Tutte le norme applicabili al personale civile dello Stato che non riportano una esplicita esclusione sull'applicabilità al personale docente universitario.

Articolo 17 - Norme transitorie e finali

1. Il presente Regolamento disciplina i compiti didattici e di servizio agli studenti a decorrere dall'anno accademico 2015/16.
2. Per quanto non previsto dal presente Regolamento si applica la normativa vigente, ove compatibile.

Allegati **TABELLA 1: standard orari minimi**

Let.	Attività	Ore	Note
a)	Attività didattica di tipo frontale	N. ore di attività didattica – insegnamenti I anno e corsi monografici II e III anno dottorato; insegnamenti in corsi di laurea	
b)	Attività didattica derivata (preparazione lezioni, esami, tutoraggio e assistenza a studenti dei corsi assegnati)	N. di ore pari a quelle di attività didattica frontale relativi ad insegnamenti del primo anno; N. di ore pari al 50% di quelle di attività didattica frontale relativi ad insegnamenti del II e III anno	
c)	Altra Attività didattica (es. seminari, workshop dedicati agli allievi)	N. di ore dell'intervento	
d)	Altre attività, che si sommano alle attività di didattica derivata		
	<i>tesi di laurea magistrale</i>	20 ore per tesi	Ogni tesi è computabile, ai fini della certificazione, solo una volta.
	<i>tutoraggio dottorandi (annuale)</i>	min 30 max 80 ore per dottorando	Secondo quanto stabilito dai collegi di dottorato
	<i>partecipazione alla commissione d'esame per l'ammissione alla Laurea Magistrale o al Dottorato.</i>	n. ore	Ore da verbali
	<i>incarichi istituzionali</i>	(vedi tabella riduzione per incarichi)	

TABELLA 2: riduzioni per incarichi

carica istituzionale	riduzione didattica frontale	ore da inserire in "altre attività"
Direttore	120	esente da relazione
Vice Direttore	90	180
Coordinatori di Area; Direttore Laboratorio Interdisciplinare	60	120
Coordinatori di corsi di dottorato o di corsi di laurea in convenzione	30	60
specifici incarichi gestionali o di ricerca attribuiti dalle Aree e approvati dal Senato o attribuiti dalla Direzione	max 60	max 120
Componenti Commissioni della Scuola (Didattica, Ricerca, Trasferimento Tecnologico, Hiring, Servizi e Risorse, HPC, Comitato Etico)	0	30
Delegati del Direttore e componenti di Senato Accademico e Consiglio di Amministrazione, Membro di Nucleo di Valutazione, Membri CdA Medialab	30	60
Incarichi attribuibili dalle Aree <ul style="list-style-type: none"> • ERC o assimilabili fino a 20 per l'impegno gestionale • Incarichi gestionali per la gestione di progetti complessi in qualità di coordinatore nazionale in collaborazione con altri enti (es. iniziative specifiche INFN) fino a 20 ore • Responsabile del laboratorio in qualità di preposto o assimilabili (stabulario) fino a 20 ore 		